ARAL AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA

Strada J.F. Kennedy, 504
15122 Castelceriolo (AL)
tel. 0131586010 – fax 0131585963
PEC: aral-spa@legalmail.it
P.I. 02021620063

Prot. N. 381 Castelceriolo 08/04/2019
Oggetto: Approvazione patti parasociali

Spett.li
Sigg. Sindaci
Comuni Soci
Loro indirizzi

Facendo seguito alla riunione di giovedì 4 aprile u.s., ed in particolare alla richiesta di sottoscrizione dei patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto illustrati durante l'incontro, si ritiene utile precisare le motivazioni per le quali detto adempimento debba adottarsi con assoluta urgenza.
Esso è infatti necessario per completare il procedimento di affidamento in house da parte di ATO GRA ad ARAL del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti entro l'udienza fissata dal Tribunale al 15 maggio p.v., tenendo conto che tale affidamento rappresenta un assunto fondamentale del Piano Concordatario in discussione durante tale seduta.
In tal senso è opportuno rammentare che il patto parasociale è l'atto con cui i soci di una società di capitali concordano tra di loro le modalità di esercizio dei rispettivi diritti sociali e, in primis, il diritto di voto nell'assemblea della società. Nel caso di A.R.AL. il patto parasociale è volto ad assicurare che gli enti soci esercitino sulla società quel "controllo analogo congiunto" che consente l'affidamento diretto in-house del servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).
In base a quanto previsto - tra l'altro - dall'art. 16, comma 2 c) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il patto dovrà essere sottoscritto da tutti i soci di A.R.AL.
Se uno solo di essi non aderisse, infatti, il requisito del "controllo analogo congiunto" non sarebbe ritenuto sussistere e ATO G.R.A. non potrebbe legittimamente procedere all'affidamento diretto dei servizi di gestione dei rifiuti.
Dell'affidamento in discorso dovrà essere data evidenza al Tribunale di Alessandria alla sopracitata udienza del 15 maggio p.v., quale, si ribadisce, elemento essenziale del Piano Concordatario in esame. Qualora ciò non avvenisse, l'esito positivo della procedura di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis Legge Fallimentare sarebbe gravemente compromesso e per A.R.AL si concretizzerebbe l'ipotesi del fallimento, con risvolti catastrofici per la gestione dei rifiuti di ciascun Comune e la produzione di evidenti danni per ciascun Ente e per il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito alessandrino nel suo insieme.
Per evitare tale evenienza, vi invitiamo quindi a sottoscrivere il patto entro il corrente mese prendendo contatti con in nostri uffici.
Quanto sopra può essere utile anche in relazione all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso in cui il Consiglio comunale del Suo Comune sia in scadenza e si intenda sottoporre ad esso l'adozione dell'atto in oggetto.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Angelo Marengo